



Caserta

Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Contabili

NEWS DALL'ORDINE

Prot. Corr./1115/543

Informativa n. 56 del 19 maggio 2017

a cura di

Luigi Pezzullo - Consigliere Segretario

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA

Antiriciclaggio — Segnalazioni di operazioni sospette tramite il CNDCEC

Si informa che, facendo seguito al protocollo di intesa stipulato con l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) lo scorso dicembre, a partire da oggi è on line il software AS-SOS messo a punto dal Consiglio Nazionale per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Il software AS-SOS, disponibile sulla home page del sito www.commercialisti.it, oppure raggiungibile tramite il seguente indirizzo: <https://antiriciclaggiopro.it>, è in grado di assicurare la ricezione di segnalazioni in forma anonima. Per effettuare la segnalazione e per seguirne l'iter è necessaria la registrazione da parte dei dottori commercialisti e degli esperti contabili mediante l'inserimento dei dati richiesti. Il software AS-SOS provvede automaticamente a criptare i dati del segnalante e della segnalazione, consentendo al CNDCEC di caricare il file contenente la segnalazione nella piattaforma predisposta dalla UIF, dalla quale riceve una ricevuta di accettazione o scarto, in formato PDF, contenente solo il protocollo rilasciato da UTF e l'ID univoco della segnalazione. Tale ricevuta, che verrà inoltrata automaticamente dal sistema di messaggistica della procedura ad una casella di posta elettronica all'uopo predisposta dal CNDCEC, consentirà al software di associare all'ID univoco della segnalazione il protocollo comunicato dalla UTF per le eventuali comunicazioni successive (ad es. richiesta di integrazioni e/o seguiti). Il Consiglio Nazionale ha così realizzato lo scopo di fornire agli iscritti uno strumento telematico di immediato accesso e di agevole utilizzo, dotato di adeguati livelli di sicurezza, in grado di assicurare la riservatezza dei segnalanti conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

CNPADC - POLIZZA SANITARIA IN CONVENZIONE - Casa di Cura San Michele

La Cassa - a favore di ciascun associato, pensionato, coniuge e familiare a carico - eroga prestazioni di tutela sanitaria, mediante la stipula di una polizza assicurativa ad integrazione delle prestazioni assistenziali previste. La polizza sanitaria è gestita dalla compagnia Reale Mutua, attraverso la Blue Assistance (numero verde 800.555.266). La polizza prevede un piano sanitario di base gratuito per tutti i Dottori Commercialisti, con un massimale di € 260.000,00; la relativa copertura riguarda le spese sostenute nei casi di “grande intervento chirurgico, grande evento morboso e prestazioni accessorie alle principali”. Tra le prestazioni accessorie va evidenziata la possibilità, per tutti gli assicurati, di effettuare una volta all’anno un “check-up sanitario di prevenzione” - con esami medici generali delle proprie condizioni, differenziati in base al sesso ed all’età - presso una delle strutture convenzionate con Blue Assistance. Il costo del servizio sarà totalmente a carico di Reale Mutua, con un massimale annuo pari a € 2.000,00 per persona e/o per nucleo familiare. In tale ottica la Casa di Cura San Michele di Maddaloni, omaggia ai Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa, che decidano di attivare il pacchetto preventivo della Reale Mutua, un approfondimento a scelta tra;

- valutazione della funzionalità tiroidea: TSH - FT 3 - FT4
- ecografia cardiaca con colordoppler
- visita medica con lettura degli esami

Obbligo assicurativo strettamente legato all'esercizio della professione.

È quanto ribadito dal CNDCEC, nell'Informativa n. 28 con la precisazione che la mancanza di uno specifico obbligo di comunicazione a favore dell'Ordine non impedisce allo stesso di verificare comunque che i professionisti abbiano proceduto alla stipula dell'assicurazione.

La norma di riferimento è l'art. 5 del DPR 137/2012 (in esecuzione di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/2011, conv. L. 148/2011), ai sensi del quale il professionista è tenuto a stipulare una polizza assicurativa "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale", rendendo noti al cliente stesso, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e le eventuali variazioni successive (comma 1). La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare (comma 2).

Come più volte chiarito dal CNDCEC, si tratta di un obbligo strettamente legato all'esercizio della professione e non alla mera iscrizione a un Ordine o Collegio, in quanto rivolto alla tutela del cliente nella forma del risarcimento di eventuali danni cagionati (cfr., in particolare, i P.O. n. 65/2017 e n. 272/2013; si veda "Assicurazione professionale estesa ai collaboratori" del 10 aprile 2017). Secondo la Relazione illustrativa al regolamento – richiamata dal CNDCEC nell'Informativa in commento – l'obbligo assicurativo sussiste solo se il professionista assume incarichi direttamente dal cliente (inteso come destinatario finale del servizio professionale), con esclusione, dunque, per i professionisti che operano nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente. Viene rimessa all'interprete, negli altri casi, la valutazione dell'esistenza di un "rapporto di clientela, tale da imporre l'obbligo di assicurazione". Sulla base di quanto sopra, per il CNDCEC:

- le polizze stipulate dal titolare dello studio devono riguardare anche la copertura dei danni causati dai collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività professionale svolta in nome e per conto del titolare dello studio stesso; il professionista dipendente dello studio è tenuto a stipulare una polizza assicurativa solo se presta l'attività professionale in proprio, con conseguente assunzione in via diretta degli incarichi con la clientela;
- in caso di studio associato, la polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'attività professionale degli associati e degli eventuali consulenti dello studio può essere sottoscritta direttamente dallo studio (rientrando, anche se privo di personalità giuridica, "nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi ... cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici"; cfr. Cass. n. 8853/2007); nella polizza assicurativa, però, deve essere prevista espressamente l'estensione ai suddetti destinatari.

Per quanto riguarda, poi, le società tra professionisti, il CNDCEC evidenzia come l'obbligo assicurativo sia posto direttamente – e in maniera autonoma rispetto a quello dei singoli professionisti – dall'art. 10, comma 4, lett. c-bis della L. 183/2011. Pertanto, l'obbligo non viene meno se i singoli soci professionisti hanno sottoscritto polizze individuali. Inoltre, per i soci professionisti che esercitano l'attività professionale esclusivamente all'interno della STP non sussiste alcun obbligo di stipulare un'ulteriore polizza a proprio nome rispetto a quella stipulata dalla STP, ricadendo la responsabilità civile da inadempimento dell'incarico sulla STP; diversamente, invece, nell'ipotesi di esercizio di attività professionale anche in forma individuale, il professionista dovrà ricorrere a una propria copertura assicurativa per tali rischi professionali. Premesso tutto quanto sopra, il CNDCEC – nell'Informativa in commento – passa ad analizzare i poteri di vigilanza dell'Ordine professionale di appartenenza. In particolare, anche se la norma primaria non preveda un obbligo di comunicazione a favore dell'Ordine, ciò non impedisce all'Ordine di verificare l'adempimento dell'obbligo assicurativo da parte degli iscritti nell'ambito del più generale potere di vigilanza "sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione" prescritto dall'art. 12, comma 1, lett. b) del DLgs. 139/2005. A tali fini, quindi, l'Ordine richiederà "periodicamente" il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente i dati relativi alla polizza assicurativa (estremi della polizza professionale, massimale e ogni variazione successiva) e alle modalità di esercizio della professione (se, ad esempio, professionista dipendente, libero professionista, professionista associato). Qualora il Consiglio dell'Ordine dovesse riscontrare, dalle dichiarazioni rese e dai controlli a campione sulle stesse (cfr. art. 71 del DPR 445/2000), l'omesso adempimento dell'obbligo assicurativo, procederà a trasmettere al Consiglio di disciplina la documentazione necessaria per l'accertamento della violazione disciplinare.

Entro martedì 23 l'iscrizione agli esami di stato

Si ricorda che scade martedì 23 maggio il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla prima sessione degli esami di Stato. Infatti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha

recentemente fissato le date degli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo, che avranno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il 15 giugno 2017 e per la seconda sessione il 15 novembre 2017. Gli esami per l'accesso alla sezione B dell'Albo avranno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il 22 giugno 2017 e per la seconda sessione il 23 novembre 2017.

Determinazione del contributo d'iscrizione all'Albo e all'Elenco Speciale dovuto per l'anno 2017

Si ricorda che il 31 marzo è scaduto il termine per il pagamento del contributo d'iscrizione all'Albo ed all'Elenco speciale dovuto per l'anno 2017. L'assemblea degli iscritti, in sede di approvazione del conto previsionale per il 2017, ha deliberato i seguenti importi a carico degli iscritti:

- **quota ordinaria** iscritti all'Albo: € 350,00;
- **quota agevolata** di € 250,00 per i colleghi iscritti nell'Albo che alla data del 01.01.2017 non avevano ancora compiuto il 36° anno d'età.;
- **quota per gli iscritti all'Elenco speciale** € 250,00.

Si informa che, il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2017.

In mancanza del pagamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza, il Consiglio provvederà ad inoltrare l'elenco degli iscritti morosi al concessionario Equitalia Sud per la riscossione coattiva.

Il versamento potrà essere effettuato direttamente presso la segreteria dell'Ordine o a mezzo bonifico bancario, indicando nome e cognome, numero di matricola e nella causale "pagamento contributo annuale iscrizione 2017". Il pagamento a mezzo bonifico potrà essere eseguito su uno dei seguenti conti correnti intestati all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta:

- Unicredit Banca di Roma - Caserta P.zza Vanvitelli - IBAN: IT 44 R 02008 14903 00040 0185844;
- C/C postale n. 000093220077 e codice IBAN: IT 95 X 07601 14900 000093220077;
- Banca del Sud filiale di Caserta con codice IBAN: IT 23 N 03353 14900 000000006288.

Obbligo Formativo Ridotto

Si ricorda che in base al nuovo regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal CNDCEC in data 03/12/2015 e in vigore dal 01/01/2016, è stato introdotto l'obbligo formativo in misura ridotta nei seguenti casi:

- coloro che compiono i 65 anni di età nel triennio in corso (o che li abbiamo già compiuti in precedenza),
- coloro che non esercitano, neanche occasionalmente, l'attività professionale,
- gli iscritti nell'elenco speciale,

Più precisamente è obbligatorio maturare 30 crediti formativi professionali nel triennio con un minimo di 7 all'anno.

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di maggio 2017

Di seguito viene riportato l'elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di aprile 2017.

[Scarica lo scadenziario](#)

Calendario delle prossime attività formative

Data	Titolo evento	Sede	Crediti
22 maggio 2017	730 e dichiarazioni persone fisiche	Sala convegni ODCEC di Caserta	3
23 maggio 2017	Ciclo di incontri presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di santa Maria Capua Vetere	Aula dell'Udienze Collegiali Via Santagata – Santa Maria Capua Vetere	2

25 maggio 2017	Seminario di approfondimento per Curatori fallimentari	Sala Aulario Facoltà di Giurisprudenza Santa Maria Capua Vetere	4
1 giugno 2017	Dichiarazione redditi 2016 e novità manovra correttiva	Sala Convegni Grand Hotel Vanvitelli	4

NEWS DAGLI ENTI LOCALI

MEF - Circolare per la revisione amministrativo contabile degli enti e organismi pubblici

Publicata dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - la Circolare n. 20 del 5 maggio 2017. La Circolare è uno strumento di supporto alle funzioni svolte dai Collegi dei revisori o dai Collegi sindacali degli enti ed organismi pubblici. Indirizzata ai soggetti designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, è utile anche a coloro che svolgono tale funzione per effetto di diversa designazione. Inoltre propone in appendice schemi esemplificativi al fine di agevolare l'operatività delle attività di controllo.

Consulta la circolare

IN PRIMO PIANO

Nominato il nuovo direttivo di Communitas onlus

È stato nominato il nuovo direttivo di COMMUNITAS ONLUS, l'associazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che raccoglie fondi da devolvere in beneficenza. Confermata presidente Maria Rachele Vigani, vicepresidente Giorgio Luchetta, tesoriere Claudio Pallotta. Gli altri componenti sono Roberto Cunsolo, Marcella Galvani, Valeria Giancola e Sandro Santi. Del collegio dei revisori fanno parte Giorgio Orrù (presidente), Massimo Pichini e Marco Taccone (supplenti Ilaria Agnoletto e Fortuna Zinno). Lo scorso anno, COMMUNITAS ONLUS si è mobilitata per le zone del centro Italia che a partire da agosto 2016 sono state ripetutamente colpite dal sisma. La sottoscrizione ha superato i 170mila euro, una cifra raggiunta grazie alle donazioni pervenute da decine di Ordini territoriali della categoria, dai membri del Consiglio nazionale presente e passato, da centinaia di singoli iscritti e da alcune società. "Questo importante traguardo – ha commentato il presidente di COMMUNITAS ONLUS, Maria Rachele Vigani – è la testimonianza di quanto la nostra categoria sia sempre in prima linea nel promuovere iniziative a favore di chi si trova in difficoltà. Il prossimo mese incontreremo i rappresentanti locali delle zone interessate dal sisma per ascoltare le loro esigenze e decidere la destinazione dei fondi raccolti".

Per saperne di più

Nuove regole di trasmissione degli indirizzi pec al Registro

Recapiti distribuiti in tre distinte sezioni, tante quante sono le macro categorie dei soggetti obbligati all'adempimento comunicativo: Indagini, Monitoraggio e Facta/Crs. Un nuovo e unico riferimento normativo per la trasmissione degli indirizzi di posta elettronica certificata al Rei (Registro elettronico degli indirizzi), da parte di coloro che sono obbligati, per legge, a interloquire per agevolare le indagini finanziarie. Questo costituisce, in sostanza, il provvedimento 10 maggio 2017, pubblicato sul sito dell'Agenzia, che interviene, modificando alcuni aspetti, su tre precedenti interventi regolativi (provvedimenti 22 dicembre 2005, 12 novembre 2007 e 20 giugno 2012). Tenuti all'adempimento comunicativo, sono gli operatori finanziari, i contribuenti sottoposti a monitoraggio fiscale (articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 167/1990) e le Istituzioni finanziarie italiane tenute a effettuare la comunicazione per lo scambio automatico di informazioni fiscali. Alla casella Pec comunicata, in particolare, devono associare le informazioni fondamentali affinché l'Agenzia possa identificare l'interlocutore, cioè il codice fiscale e la denominazione della struttura accentrata, se presente, che gestisce appunto il servizio di ricezione delle richieste di indagine finanziaria e di trasmissione delle risposte per tutti gli operatori del gruppo rappresentati. Innanzitutto, il provvedimento odierno distribuisce in tre distinte sezioni, quante sono le macro categorie di soggetti obbligati, gli indirizzi Pec: "Rei Indagini", "Rei monitoraggio" e "Rei Facta/Crs". A tal proposito, specifica che gli

operatori finanziari destinatari delle richieste, già presenti nel Rei, saranno assegnati automaticamente alla prima sezione, mentre quelli che non hanno comunicato la Pec nei tempi previsti dal provvedimento 8 agosto 2014 passeranno alla sezione “Rei monitoraggio”, che accoglierà d’ufficio anche tutti gli operatori di “tipo 16”, vale a dire già “iscritti” al registro ai fini del monitoraggio. Inoltre, specifica che, per gli operatori diversi da quelli finanziari, “in un’ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari”, l’Agenzia acquisisce da sé l’indirizzo Pec prelevandolo direttamente dal pubblico elenco Ini-Pec.

Indicazioni per i nuovi ospiti e per quelli che cambiano

Per coloro che devono comunicare la Pec per la prima volta o per chi deve modificare un indirizzo precedentemente comunicato, il provvedimento espone, in allegato, un nuovo tracciato record e nuove specifiche tecniche, da utilizzare dal prossimo 1° giugno, deadline dei vecchi. Il termine ultimo per adempiere è fissato nei 30 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo; e 30 giorni anche per cancellarsi. Per le necessarie operazioni di chiusura della posizione precedente e manutenzione delle utenze attive sui canali telematici, in caso di cessazione per confluenza in altro soggetto obbligato, il termine è aumentato a 60 giorni. Attenzione, una Pec non valida o non attiva costituisce violazione dell’obbligo di comunicazione.

Profili Iva dell’assegnazione agevolata di immobili ai soci

La L. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha prorogato al 30 settembre 2017 i termini per avvalersi della disciplina di cui all’articolo 1, commi 115–120, della L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), in tema di assegnazioni e cessioni agevolate dei beni ai soci, nonché di trasformazione da società commerciale in società semplice. Dal punto di vista dell’Iva, non sono previste disposizioni specifiche, ma è indispensabile ricordare, con specifico riguardo all’assegnazione/estromissione, che la stessa dà luogo ad un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, assimilata ad una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 5) e 6), del D.P.R. 633/1972. Tenuto conto, in particolare, che l’assegnazione di beni realizza una fattispecie di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ne discende che ad essa sono applicabili le regole in materia di autoconsumo contenute nel citato articolo 2, comma 2, n. 5), del D.P.R. 633/1972, con la conseguenza che nei casi in cui i beni sono acquistati senza il diritto alla detrazione, neanche parziale, della relativa imposta, ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. 633/1972, l’assegnazione/estromissione non configura un’operazione rilevante ai fini Iva. Tale conclusione vale anche se, sull’immobile acquistato senza applicazione dell’imposta, sono stati eseguiti interventi di riparazione e di recupero edilizio per i quali, invece, si sia provveduto alla detrazione dell’imposta. La qualificazione dell’assegnazione di beni come un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa implica, inoltre, che ad essa si applichino le stesse disposizioni che disciplinano, agli effetti dell’Iva, la determinazione della base imponibile e la rettifica della detrazione. Ai fini dell’individuazione della base di commisurazione dell’imposta all’atto della fuoriuscita del bene dalla sfera economica e giuridica dell’operatore, occorre fare riferimento al prezzo di acquisto “attualizzato”, vale a dire al valore residuo del bene al momento della destinazione estranea all’impresa, che tiene quindi conto dell’evoluzione del valore a partire dalla data dell’acquisto. In pratica, il parametro del prezzo di acquisto non s’intende limitato all’importo pagato per acquistare il bene, ma comprende anche tutte le spese sostenute per riparare e completare il bene stesso durante la sua vita aziendale (sempreché si tratti di spese relative ad acquisti di beni e servizi in relazione ai quali sia stata applicata l’imposta e sia stata operata la detrazione della medesima), tenendosi conto, comunque, anche con riferimento a queste, del deprezzamento che il bene ha subito nel tempo. Per i fabbricati, che sono comunque considerati beni ammortizzabili ai fini della rettifica della detrazione, il periodo di “osservazione fiscale” è pari a dieci anni, per cui scatta l’obbligo di riversare l’imposta detratta al momento dell’acquisto secondo la procedura dell’articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/1972 se l’assegnazione/estromissione avviene in regime di esenzione o come “non operazione”, cioè “fuori campo Iva”. La rettifica della detrazione, peraltro, è applicabile anche per gli interventi di riparazione e di recupero edilizio relativi agli immobili acquistati senza esercitare la detrazione, purché aventi natura incrementativa del valore dell’immobile e non abbiano esaurito la loro utilità. Se l’assegnazione/estromissione in regime di esenzione ha per oggetto un fabbricato strumentale, occorre distinguere a seconda che sia ammortizzabile o meno. Nel primo caso, la fuoriuscita del bene dalla sfera economica e giuridica del soggetto passivo non rileva ai fini del calcolo del volume d’affari e, quindi, non concorre neppure alla determinazione del pro rata di detrazione, ma se il bene è stato acquistato o costruito nel corso degli ultimi dieci anni occorre operare la rettifica della detrazione per cambio di destinazione, riversando all’Erario i decimi mancanti al compimento del periodo di “tutela fiscale”. Nel secondo caso, invece, l’assegnazione/estromissione incide sul calcolo della percentuale di detrazione dell’anno di

effettuazione dell'operazione ed, inoltre, trova applicazione la rettifica della detrazione per variazione del pro rata, che ha carattere obbligatorio in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti rispetto all'anno di acquisto ed è operata, in un'unica soluzione, per gli anni mancanti al compimento del periodo decennale di "osservazione fiscale". L'assegnazione/estromissione "fuori campo Iva" non incide, invece, sul pro rata di detrazione, in quanto l'operazione è irrilevante ai fini impositivi e, quindi, non concorre alla determinazione del volume d'affari. La rettifica della detrazione, però, opera limitatamente all'imposta assolta sugli eventuali interventi incrementativi che non abbiano esaurito la loro utilità operati sull'immobile nel corso del periodo decennale, dato che lo stesso è stato acquistato senza esercitare la detrazione. La disciplina esposta si applica anche in caso di assegnazione/estromissione di immobili abitativi, per cui occorre prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui l'assegnazione avvenga in regime di esenzione da Iva. Se, in particolare, ad essere assegnato è un immobile abitativo "merce" (cioè acquistato o costruito per la rivendita) o "patrimonio" (cioè acquistato o costruito per essere tenuto a disposizione o per essere locato), l'assegnazione incide sul calcolo della percentuale di detrazione dell'anno di effettuazione dell'operazione ed, inoltre, trova applicazione la rettifica della detrazione per variazione del pro rata

Violazioni sostanziali del quadro RW

Gli aspetti sanzionatori del quadro RW sono connessi sia violazioni formali e che a violazioni sostanziali. Nell'ambito di queste ultime operano due significative presunzioni legali relative, da cui possono scaturire delle importanti conseguenze anche in termini di imposte dovute. Si tratta, in particolare della:

- presunzione di fruttuosità di cui all'articolo 6 del D.L. 167/1990;
- presunzione di evasione contenuta nell'articolo 12, comma 2, del D.L. 78/2009.

In ordine alla prima presunzione, che storicamente è parte integrante della disciplina sul monitoraggio fiscale (pur risultando comunque integrata ad opera dell'articolo 9 della L. 97/2013), l'articolo 6 del decreto stabilisce che "gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria ... senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia ... a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi". A livello operativo tale specificazione avviene, con riguardo al modello Redditi PF 2017, indicando il codice diagnostico "5" all'interno del campo 18 del rigo RW1 (o seguenti). Il medesimo articolo 6 dispone inoltre che "la prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro 60 giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte". A tal proposito le istruzioni al modello avvertono gli interessati dell'opportunità di acquisire dagli intermediari esteri documenti o attestazioni idonei a comprovare quanto dichiarato. Per quanto attiene invece alla seconda, ben più "pesante", presunzione di legge, si rammenta che, giusta il disposto dell'articolo 12, comma 2, del D.L. 78/2009, gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria detenuti in paesi "black list", in violazione degli obblighi di monitoraggio, "ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione". In pratica, sulla base di tale presunzione, fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria, per la quale si ritiene che possa essere ammesso qualsiasi mezzo, l'intero investimento estero ha natura reddituale. In proposito si osserva come la norma non richieda all'Amministrazione finanziaria di ricondurre il reddito presuntivo ad una delle categorie previste dall'articolo 6 del Tuir, né contenga una presunzione di appartenenza ad una delle sei fattispecie impositive (che potrebbero essere soggette ad imposizione secondo modalità differenti: tassazione ordinaria, tassazione separata o imposta sostitutiva). In aggiunta a questa presunzione, il medesimo comma 2 dell'articolo 12 stabilisce che "in tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate". Quest'ultima previsione, che è già di per sé sintomatica del caos normativo a livello di sanzioni tributarie amministrative, genera ancora più confusione alla luce delle modifiche apportate all'articolo 1 del D.Lgs. 471/1997 ad opera del D.Lgs. 158/2015. È infatti dubbio se il raddoppio abbia effetto per tutte le nuove misure sanzionatorie ivi previste (ad esempio anche a quella incrementata del 50% per effetto di condotte fraudolente) ovvero, considerato che all'epoca di entrata in vigore del decreto legge esistevano solo le "sanzioni base" (per dichiarazione omessa e infedele), debba intendersi circoscritto unicamente a queste ultime, le quali sono le uniche applicabili nelle fattispecie in rassegna. Non è inoltre chiaro quale sia la base di commisurazione del raddoppio, atteso che l'articolo 1 richiamato prevede già da sé degli incrementi sanzionatori per i redditi prodotti all'estero e tutti i territori "black list" sono evidentemente paesi esteri. La circolare AdE 11/E/2010, ad esempio, interpreta questa disposizione nel senso che la sanzione per dichiarazione infedele che ne discende è pari (considerando, ai fini del ravvedimento operoso, la misura sanzionatoria attualmente in vigore) al 180% della maggior imposta, trascurando però che l'ultimo comma dell'articolo 1 già stabilisce un aumento di 1/3 delle sanzioni se le

relative imposte derivano da redditi prodotti all'estero. Non si comprende quindi se tale indicazione sia stata data a ragion veduta oppure se, come obiettivamente appare, sia più che altro frutto di una svista, in quanto non sembra potersi dubitare che la sanzione per infedele dichiarazione vada nella fattispecie dal 240% al 480%, cioè dal doppio del 90% e del 180% aumentati di un terzo, non ravvisandosi ragioni per cui non dovrebbe trovare applicazione l'incremento sanzionatorio previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1. Al di là delle opinioni che si possono avere al riguardo, rimane comunque un tema di legittimo affidamento del contribuente, che, in sede di ravvedimento operoso, ben potrà considerare quale sanzione di riferimento quella (più favorevole) esplicitata dalla circolare 11/E/2010. Per completezza si precisa che, analogamente a quanto previsto con riguardo al raddoppio del termine di decadenza per la contestazione delle violazioni formali, anche per quanto attiene la presunzione in rassegna i termini ordinariamente previsti per la notifica degli avvisi di accertamento ai fini sia delle imposte dirette che dell'Iva vengono raddoppiati.

Mise: un sito Pon Imprese e Competitività

Il Ministero ha lanciato il 9 maggio il nuovo sito www.ponic.gov.it per far conoscere la programmazione comunitaria 2014-2020.

[Collegati al sito](#)

Revisori Enti Locali: elenchi professionisti estratti nella Regione Campania

Prefettura di Caserta

Si pubblicano gli elenchi dei professionisti estratti negli ultimi sorteggi effettuati presso la Prefettura di Caserta per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della Provincia.

[Visualizza gli elenchi estratti nelle sedute precedenti](#)

Prefettura di Avellino

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Avellino gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Avellino.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Benevento

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Benevento gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Benevento.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Napoli

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Napoli gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Napoli.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Salerno

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Salerno gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Salerno.

[Consulta l'elenco](#)

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: le ultime procedure fallimentari pubblicate

Si riporta l'elenco delle ultime procedure concorsuali pubblicate sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'elenco è relativo alle procedure dichiarate nel mese di maggio.

Procedura	Num/Anno	Data Dich.	Curatore/Commissario	Giudice/Delegato
Le Calorie Srl	35/2017	16.05.2017	Russo Walter	Pugliese Marco
Euro Electra System Srl	34/2017	11.05.2017	Gatto Donato	Scoppa Gian Piero

S.a.com. Servizi, Ambiente E Commercio Srl	33/2017	11.05.2017	Di Rienzo Immacolata	Scoppa Gian Piero
New Cotton Company Srl	32/2017	05.05.2017	D'Angelo Carmela	Ferrara Loredana
Nova Srl	31/2017	05.05.2017	Caterino Luigi	Ferrara Loredana

Agenzia delle Entrate: ultimi documenti pubblicati

Gli ultimi provvedimenti

- Provvedimento del 16/05/2017**
 Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio territoriale di San Benedetto del Tronto
[Consulta il documento](#)
- Provvedimento del 16/05/2017**
 Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ascoli Piceno - Territorio
[Consulta il documento](#)
- Provvedimento del 15/05/2017**
 Aggiornamento dell'elenco dei licei musicali di cui all'allegato 1 del Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017, come sostituito dall'allegato 1 del Provvedimento n. 71940 dell'11 aprile 2017
[Consulta il documento](#)
- Provvedimento del 12/05/2017**
 Accertamento irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Catanzaro - Ufficio Territoriale di Lamezia Terme, durante la giornata del 2 maggio 2017
[Consulta il documento](#)
- Provvedimento del 12/05/2017**
 Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali. - pdf - (Pubblicato il 12/05/2017)
[Consulta il documento](#)

Le ultime risoluzioni

- Risoluzione n. 60 del 12/05/17**
 Consulenza giuridica. (Prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie - Regime IVA e obblighi di certificazione – Articolo 22 D.P.R. n. 633 del 1972).
[Consulta il documento](#)
- Risoluzione n. 59 del 12/05/17**
 Consulenza giuridica. Detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. i), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
[Consulta il documento](#)

Si ricorda che è pienamente operativa la sezione “**Formazione**” presente sul sito dell’Ordine.

In essa, oltre a poter prendere visione del calendario degli eventi accreditati, è possibile anche verificare i crediti maturati partecipando agli eventi organizzati dal nostro Ordine o predisporre le autocertificazioni previste dal regolamento per la FPC.

Per informazioni utili ai fini del corretto espletamento dell’obbligo formativo, [consulta l’apposita sezione sul sito web istituzionale.](#)

Cordiali saluti

Luigi Pezzullo